

LOTTOMATICA S.p.A.

**CODICE DI COMPORTAMENTO
SULL'INTERNAL DEALING**

4 aprile 2008

INDICE

Premessa

Art. 1 Ambito di applicazione soggettivo

Art. 2 Ambito di applicazione oggettivo

Art. 3 Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione

Art. 4 Periodi di astensione obbligatoria

Art. 5 Attuazione del Codice

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 8 Inosservanza del Codice

Allegato: schema per la comunicazione e pubblicazione delle informazioni
 concernenti le operazioni di cui all'art. 2.1 del Codice

PREMESSA

Il presente codice di comportamento (di seguito, il “**Codice**”) viene adottato in ottemperanza alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il c.d. “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Tuif**”);
- regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”);
- regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Regolamento di Borsa**”);
- istruzioni al Regolamento di Borsa (di seguito, le “**Istruzioni**”).

I termini non definiti nel Codice devono essere interpretati, in caso di dubbio, ai sensi delle predette disposizioni.

Il Codice ha per oggetto la disciplina dell’informazione obbligatoria sulle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni (di seguito, anche le “**Azioni**”) emesse da Lottomatica S.p.A. (di seguito, “**Lottomatica**”), o di Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni, effettuate da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ad essi (gli Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, tutti come di seguito definiti).

I Soggetti Rilevanti sono tenuti all’osservanza del Codice e ad assicurarne la conoscenza e l’osservanza da parte delle Persone Strettamente Legate ad essi.

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- 1.1 Sono “**Soggetti Rilevanti**”:
- a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Lottomatica, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione presso Lottomatica, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Lottomatica;
 - b) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata direttamente o indirettamente da Lottomatica, se il valore contabile della relativa partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Lottomatica, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (di seguito, “**Controllata Rilevante**”);
 - c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Lottomatica, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli Lottomatica.
- 1.2 I dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti a norma dell'articolo 1.1, lett. a) e b) del Codice, vengono individuati a cura della Funzione Corporate Affairs di Lottomatica in concerto con e su segnalazione della Direzione Resources and Shared Services.
- 1.3 Sono “**Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti**”:
- d) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini di Soggetti Rilevanti;
 - e) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera d) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - f) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone sopra indicate alla lettera d);
 - g) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate alla lettera d);

- h) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate alla lettera d).

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

- 2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 del Codice, le informazioni su operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio a qualsiasi titolo compiute da essi o da Persone Strettamente Legate ad essi, e aventi ad oggetto Azioni ovvero Strumenti Finanziari Collegati ad esse.
- 2.2 Si intendono per “**Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni**”:
 - a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni;
 - b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
 - c) gli strumenti finanziari derivati su Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Tuif;
 - d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad Azioni, rappresentanti Azioni;
 - e) le azioni quotate emesse da società controllate da Lottomatica e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, collegati ad esse invece che ad Azioni;
 - f) le azioni non quotate emesse da Controllate Rilevanti e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, collegati ad esse invece che ad Azioni.
- 2.3 Fanno eccezione ai predetti obblighi di comunicazione:
 - a) le operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di cinquemila euro nell'arco di un anno solare, calcolato (i) come somma tra le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ad esso, e, (ii) nel caso di strumenti finanziari derivati, con riferimento alle azioni sottostanti;
 - b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
 - c) le operazioni effettuate da Lottomatica e da società da essa controllate.

Art. 3

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

- 3.1 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1, lett. a) e b) del Codice, comunicano alla Consob ed a Lottomatica le operazioni di cui all'articolo 2.1 del Codice entro cinque giorni di mercato aperto dalla relativa data di effettuazione. Entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della predetta comunicazione, Lottomatica pubblica, ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti, le informazioni ivi contenute.
- 3.2 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1, lett. c) del Codice comunicano alla Consob le operazioni di cui all'articolo 2.1 del Codice, e pubblicano ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti le informazioni così comunicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La pubblicazione delle informazioni può essere effettuata da Lottomatica stessa per conto dei soggetti ad essa tenuti, entro il giorno di mercato aperto successivo a quello in cui, nel rispetto dei termini sopra indicati, costoro abbiano fatto pervenire a Lottomatica tali informazioni; in tal caso, Lottomatica assicura che le informazioni pubblicate siano contestualmente trasmesse alla Consob.
- 3.3 La comunicazione alla Consob prevista dai precedenti articoli 3.1, primo periodo, e 3.2, primo periodo, può essere effettuata da Lottomatica per conto dei Soggetti Rilevanti che vi sono tenuti, entro i termini ivi rispettivamente indicati.
- 3.4 Tutti i predetti obblighi di comunicazione e di pubblicazione indistintamente si intendono assolti mediante compilazione a cura dei Soggetti Rilevanti interessati, sottoscrizione ed invio dello schema riportato in allegato al Codice. L'invio dello schema alla Consob, alle società di gestione del mercato competenti ed alle agenzie di stampa, in particolare, è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione previsti dalle disposizioni di volta in volta vigenti, mentre l'invio del medesimo schema a Lottomatica è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione ed ai recapiti indicati al successivo articolo 5.

Art. 4

PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Fermi restando gli obblighi individuali di uso legittimo delle Informazioni Privilegiate eventualmente possedute, secondo le vigenti disposizioni, i Soggetti Rilevanti si astengono, e fanno in modo che anche le Persone ad essi Strettamente Legate si astengano, dall'effettuare qualsiasi operazione su Azioni e su Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni, ivi incluso l'esercizio di diritti di opzione, fatte salve eventuali deroghe stabilite dall'organo amministrativo della Società:

- a) nel periodo che va dal 15° giorno (incluso) ante cedente la data di riunione dell'organo amministrativo della Società chiamato a deliberare sul progetto di bilancio e/o sul bilancio consolidato, fino alla data (inclusa) antecedente

- quella di stacco del dividendo, e comunque fino alla data (inclusa) in cui l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio abbia in proposito deliberato, fatta eccezione per gli azionisti che detengono una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale di Lottomatica S.p.A., per i quali il termine spira con l'approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato da parte dell'organo amministrativo della Società;
- b) nel periodo che va dal 15° giorno (incluso) antecedente la data di riunione dell'organo amministrativo della Società chiamato a deliberare su situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie infrannuali, sino alla data (inclusa) in cui l'organo amministrativo abbia in proposito deliberato;
 - c) nel periodo che va dal giorno (incluso) in cui è decisa la convocazione dell'organo competente a deliberare sul progetto di bilancio, ovvero sul bilancio, ovvero sul bilancio consolidato, ovvero su situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie infrannuali di una Controllata Rilevante, fino al giorno (incluso) in cui tale organo abbia in proposito deliberato.

Gli organi amministrativi della Società e di ciascuna Controllata Rilevante possono stabilire ulteriori periodi in cui ai rispettivi Soggetti Rilevanti ed alle Persone ad essi Strettamente Collegate sia vietato o limitato il compimento di operazioni su Azioni e su Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni.

Art. 5 ATTUAZIONE DEL CODICE

- 5.1 La Funzione Corporate Affairs di Lottomatica è preposta:
- a) ad assicurare la conoscenza del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti, con la collaborazione della Direzione Resources and Shared Services nei casi previsti all'articolo 1.2 del Codice;
 - b) al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste nel Codice;
 - c) all'aggiornamento ed alla vigilanza sull'applicazione del Codice. A tal fine, essa sottoporrà all'organo amministrativo di Lottomatica le proposte di modifica od integrazione che riterrà necessarie od opportune.
- 5.2 Gli obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti nei confronti di Lottomatica, ai sensi del Codice, si intenderanno assolti mediante compilazione e tempestivo invio alla predetta Funzione dello schema allegato al Codice, utilizzando di regola il seguente indirizzo di posta elettronica e preavvisando telefonicamente il responsabile della Funzione ovvero qualunque altra persona appartenente alla predetta Funzione:

ufficiosocietario@lottomatica.it

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, i suddetti obblighi di comunicazione potranno essere assolti a mezzo fax ovvero consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al responsabile della Funzione ovvero qualunque altra persona appartenente alla predetta Funzione:

Lottomatica S.p.A., Corporate Affairs
Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma
Fax n.: +39 06 51894213.

Art. 6 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 6.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento alle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative in esso richiamate o ad esso connesse, ivi incluse quelle che impongono l'inserimento dei dati in questione all'interno della documentazione di bilancio, anche infrannuale, concernente Lottomatica e soggetti da essa controllati.
- 6.2 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.
- 6.3 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati, a richiesta di Lottomatica, è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui al Codice.
- 6.4 I dati personali verranno conservati da Lottomatica per un periodo minimo di dieci anni.
- 6.5 Potranno venire a conoscenza dei dati personali, all'interno di Lottomatica, i dipendenti della Funzione Corporate Affairs nonché, occasionalmente nell'esercizio delle rispettive attività, soggetti deputati al controllo interno, ai bilanci, al personale. Nel trattamento dei dati personali per le finalità descritte, Lottomatica potrà avvalersi di soggetti esterni che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati medesimi.

Art. 7 **ENTRATA IN VIGORE**

Il Codice viene adottato con effetto dal 13 settembre 2007. A partire da tale data, qualsiasi disposizione interna a Lottomatica avente il medesimo oggetto deve intendersi destituita di efficacia.

Art. 8

INOSSERVANZA DEL CODICE

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare:

- 1) per i dipendenti di Lottomatica o di soggetti da essa controllati, l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste da disposizioni di legge e/o di contratto collettivo applicabile;
- 2) per i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Lottomatica o delle Controllate Rilevanti, la revoca.

ALLEGATO
(ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7 del Regolamento Emittenti)

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *		

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio
- 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- 6 Indicare l'origine dell'operazione: MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota)

- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)